



Disciplinare per l'esecuzione dei Controlli a richiesta del Servizio Metrico

Approvato con Determinazione /Delibera n. 106 del 25/09/2024

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Accesso al servizio.....	2
Art. 4 - Esecuzione del controllo	3
Art. 5 - Controllo in laboratorio previo prelievo dello strumento	4
Art. 6 - Esiti del controllo	4
Art. 7 - Costi e modalità di fatturazione.....	5

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare determina le condizioni per l'esecuzione dei controlli a richiesta sugli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, previsti agli articoli 3, co. 1 lett. b) e 5, co. 2 del decreto ministeriale 21 aprile 2017 n. 93 (d'ora in avanti D.M. 93), e le relative modalità di accesso al servizio, esecuzione e tariffazione.

In particolare, il Disciplinare si applica ai controlli metrologici eseguiti su richiesta del titolare dello strumento di misura o di altra parte interessata nella misurazione (es. utilizzatore). Detti controlli possono essere eseguiti su tutti gli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Disciplinare gli ulteriori controlli successivi previsti all'art. 3, co. 1 del D.M. 93, ed in particolare: i controlli di verifica periodica, i controlli casuali e i controlli di vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

- a) "D.M. 93", il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea";
- b) "strumento di misura", uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale (art. 1, co. 1 del D.M. 93);



- c) “utility meter” uno strumento di misura appartenente alle seguenti categorie: contatori dell’acqua, contatori del gas e dispositivi di conversione di volumi di gas, contatori di energia elettrica attiva, contatori di energia termica;
- d) “funzione di misura legale” la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- e) “controllo a richiesta”, il controllo metrologico gestito dalla Camera di Commercio competente su richiesta del titolare dello strumento o di altra parte interessata nella misurazione (es. utilizzatore), inteso ad accertare il corretto funzionamento dello strumento di misura (art. 5, co. 2 del D.M. 93);
- f) “titolare dello strumento”, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura;
- g) “utilizzatore”, la persona fisica o giuridica che nell’esercizio di un’attività in rapporto con terzi, utilizza lo strumento di misura legale. L’utilizzatore può coincidere con il titolare dello strumento;
- h) “soggetto terzo”, la persona fisica o giuridica – diversa dal titolare o dall’utilizzatore dello strumento – che vanta un interesse rispetto all’attività di misura (cliente, proprietario, etc);
- i) “parte interessata”, il titolare, l’utilizzatore o il soggetto terzo che vantano un interesse rispetto agli esiti del controllo a richiesta sullo strumento di misura;
- j) “richiedente”, il titolare, l’utilizzatore o il soggetto terzo che formula alla Camera di Commercio competente la richiesta di controllo metrologico dello strumento di misura;
- k) “organismo”, l’organismo accreditato per lo svolgimento delle attività di verifica periodica in conformità ai requisiti di una delle norme tecniche di cui all’art. 1, co. 1 lett. q) del DM 93, che risulti iscritto nell’elenco di cui all’art. 10, co. 2 del D.M. 93;
- l) “elenco”, l’elenco degli organismi accreditati per lo svolgimento delle attività di verifica periodica ai sensi del D.M. 93, consultabile sul sito web;

Art. 3 - Accesso al servizio

Il controllo metrologico dello strumento di misura è richiesto dal titolare dello strumento, o da altra parte interessata alla misurazione (es. utilizzatore), alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: cameradicommercio@pec.tno.camcom.it utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet camerale.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- dati del richiedente (persona fisica o giuridica – C.F. o P.IVA – informazioni anagrafiche, etc.)
- qualifica del richiedente (titolare, utilizzatore, altra parte interessata alla misurazione)
- anagrafica dello strumento (tipo, marca, modello, matricola)
- ubicazione dello strumento (dettagli di localizzazione)
- titolarità dello strumento (anagrafica del titolare, se diverso dal soggetto richiedente)



- motivazione sintetica della richiesta
- eventuale documentazione allegata (documentazione fotografica, esiti degli eventuali controlli “funzionali” del gestore)
- dichiarazioni relative ad eventuali controversie definite e/o pendenti
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
- l’autorizzazione all’accesso presso il luogo di ubicazione dello strumento nel caso in cui lo stesso sia presso un domicilio privato
- copia del versamento effettuato alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest della tariffa nella misura approvata dalla Giunta camerale e pubblicata sul sito internet istituzionale.

Al ricevimento della richiesta, previa protocollazione, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest valuta la ricevibilità, l’ammissibilità e la completezza della stessa e richiede le eventuali integrazioni. All’esito positivo del controllo della richiesta, comunica al richiedente le spese di svolgimento del controllo metrologico e dell’eventuale prelievo dovute alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Una volta effettuato, da parte del richiedente, il versamento delle spese richieste, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest comunica al richiedente stesso e alle altre parti interessate, individuate o facilmente individuabili, l’avvio della procedura di controllo in contraddittorio, con richiesta di fornire – se necessario – i dati di un referente con cui concordare data e luogo del controllo e procedure da seguire.

Le richieste vengono evase nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse e comunque nel rispetto dei criteri di ottimizzazione delle risorse e di economicità della gestione. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest tiene un apposito fascicolo per ogni richiesta di controllo e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza della documentazione e delle dichiarazioni ivi contenute. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti interessate allo svolgimento e agli esiti del controllo metrologico richiesto.

Art. 4 - Esecuzione del controllo

Il controllo a richiesta dello strumento di misura avviene in contraddittorio secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D.M. 93. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest comunica al richiedente e alle altre parti interessate, la data, l’orario e la localizzazione prevista per lo svolgimento del controllo medesimo, nonché eventuale necessità del prelievo.

Laddove si renda necessaria una modifica della data e dell’orario del controllo provvede a darne comunicazione alle parti interessate con congruo anticipo. In sede di controllo, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha facoltà di eseguire una o più delle prove previste dalla normativa di riferimento per la verifica periodica.

Le verifiche formali e le prove metrologiche sono quelle previste dalle schede tecniche allegate al D.M. 93. In assenza di apposita scheda in relazione allo strumento sottoposto a controllo a richiesta, si applicano le procedure previste in materia di verifica dalle pertinenti norme nazionali o europee o, in assenza di tali disposizioni, dalle pertinenti norme armonizzate o raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati/certificati di esame CE/UE del tipo o di progetto.



Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione del controllo a richiesta rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II del D.M. 93. Ove occorra, la Camera di Commercio della Toscana Nord-ovest potrà eseguire il controllo avvalendosi di uno degli organismi di cui all'art. 2, primo paragrafo, lettera k) del presente Disciplinare. Gli errori massimi tollerati in sede di controllo metrologico a richiesta, sono superiori del 50% rispetto agli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica dello strumento, come stabiliti dall'art. 4 commi 10 e 11 del D.M. 93. Delle operazioni eseguite in sede di controllo a richiesta viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti intervenute, cui viene rilasciata una copia.

Art. 5 - Controllo in laboratorio previo prelievo dello strumento

Nel caso in cui, ai fini dello svolgimento del controllo, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ritenga necessario procedere al prelievo dello strumento e alla conseguente esecuzione delle prove in idoneo laboratorio, viene informato il richiedente, il quale ha facoltà di individuare l'idoneo laboratorio per l'esecuzione delle prove, tra quelli attivi presso gli organismi di cui all'art. 2, lettera k) del presente Disciplinare. Nel caso il richiedente non provveda alla scelta entro il termine indicatogli, o comunichi di non volersi avvalere di tale facoltà, il laboratorio sarà individuato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest nell'ambito del suddetto elenco. Il richiedente ha anche facoltà di rinunciare formalmente al prelievo dello strumento, in questo caso il controllo sarà limitato ai soli controlli visivo-formali e documentali. Il laboratorio individuato provvederà ad inviare al richiedente e alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest apposito preventivo di spesa relativo ai costi delle prove di laboratorio.

L'avvio delle operazioni di controllo è subordinato al versamento, da parte del richiedente, delle spese richieste (spese di svolgimento del controllo metrologico, spese di prelievo e delle prove di laboratorio).

In sede di prelievo, l'ispettore camerale effettua o assiste le operazioni di distacco e imballaggio adottando tutte le opportune cautele per evitare che lo strumento di misura possa subire un qualsiasi danneggiamento e in modo che ne sia impedita la manomissione e sia assicurata l'integrità fino all'arrivo al laboratorio incaricato. Nel caso di utility meters il distacco dovrà avvenire a cura della società distributrice del prodotto alla presenza dell'ispettore camerale. Delle operazioni eseguite in sede di prelievo viene redatto apposito verbale in cui è riportata l'identificazione completa dello strumento ed il valore letto sul totalizzatore consumi. Il verbale viene sottoscritto dai presenti, cui è rilasciata una copia, e acquisito formalmente nell'ambito del fascicolo del controllo.

I risultati delle prove eseguite presso il laboratorio sono acquisiti dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ai fini delle proprie valutazioni in merito agli esiti del controllo metrologico.

Art. 6 - Esiti del controllo

Gli esiti del controllo a richiesta vengono comunicati formalmente dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest al richiedente assieme ad una relazione delle attività svolte, per gli eventuali seguiti che restano in capo alle parti intervenute nell'ambito della regolazione dei relativi rapporti giuridici o commerciali. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest comunica formalmente gli esiti del controllo entro il termine di 15 gg. dalla conclusione delle operazioni di verifica o dalla ricezione dei risultati delle prove di laboratorio. Nel caso di esito positivo del controllo metrologico, il fascicolo camerale si chiude con la comunicazione formale di cui al paragrafo precedente. Nel caso di esito negativo del controllo si applicano le prescrizioni di cui alla normativa vigente, ed in particolare:

- in caso di esito negativo dei controlli formali relativamente alla mancanza della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o dei bolli primi, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, salvo che il fatto costituisca reato, effettua il sequestro amministrativo dello strumento e applica le conseguenti sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti;



- nel caso in cui l'errore risulti compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verifica periodica e quello previsto in sede di controllo metrologico a richiesta, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo a verifica periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facoltà di provvedere alla sostituzione dello strumento anziché alla riparazione;

- nel caso in cui l'errore superi l'errore massimo tollerato in sede di controllo metrologico a richiesta, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest applica il contrassegno di esito negativo, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Art. 7 - Costi e modalità di fatturazione

I costi del controllo a richiesta sono a carico del richiedente che, in caso di esito negativo del controllo, potrà rivalersi sul soggetto che ha la responsabilità del corretto funzionamento dello strumento. La tariffa applicata dalla Camera di Commercio relativamente ai controlli disciplinati dal presente Disciplinare, è approvata dalla Giunta camerale e pubblicata sul sito internet istituzionale.

La tariffa applicata riguarda in particolare, la gestione della pratica e il trasferimento del personale per l'assistenza allo smontaggio dello strumento del suo recapito al laboratorio se necessario, per il controllo visivo-documentale e per l'eventuale effettuazione di prove metriche.

Al momento della richiesta di controllo metrologico il soggetto richiedente è tenuto a versare alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest gli importi predeterminati di cui sopra.

Vengono fatturati direttamente al richiedente prima dell'avvio delle operazioni di controllo:

- l'eventuale costo delle prove di laboratorio,
- eventuali costi accessori relativo all'utilizzo di mezzi di prova non nella disponibilità della Camera di Commercio della Toscana Nord - Ovest,
- eventuali costi accessori relativi all'utilizzo di personale esterno alla Camera di Commercio della Toscana Nord - Ovest.